

## **FAQ ESPLICATIVE ACCESSO CIVICO**

### **CHI PUO' ESERCITARE L'ACCESSO CIVICO?**

L'accesso civico può essere esercitato da tutti i cittadini, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, per i quali sia stata omessa la loro pubblicazione.

### **LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO E' SOGGETTA A LIMITAZIONI?**

Non è soggetta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata ed è gratuita.

### **LA RICHIESTA PER L'ACCESSO CIVICO A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA?**

Deve essere presentata al Responsabile della trasparenza, che per effetto delle misure organizzative adottate dall'Amministrazione in Presidenza coincide con il Capo dell'Ufficio Controllo interno, trasparenza ed integrità.

### **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO**

L'accesso civico si esercita attraverso un'istanza inviata al Responsabile della trasparenza. L'Amministrazione, per semplificare ed accelerare l'accesso ai dati, ha predisposto un apposito sistema informatico a supporto dell'*accesso civico*. Il modulo di richiesta è rinvenibile sulla *home page* del sito istituzionale, cliccando nella sezione "ACCESSO CIVICO", può essere utilizzato da parte di ogni singolo cittadino per esercitare il proprio diritto.

### **LA RICHIESTA DI ACCESSO PER COSA DEVE ESSERE UTILIZZATA?**

Deve essere utilizzata esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei soli casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale: [www.governo.it](http://www.governo.it).

### **QUAL E' LA DIFFERENZA TRA L'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART.5 DEL D.LGS N.33/2013 ED IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990?**

Si tratta di due istituti dalle funzioni totalmente diverse.

L'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall'art.3 del d.lgs n.33/2013, tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.

Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

## **QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CHE DERIVANO DALL'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO?**

L'Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del documento, dell'informazione e del dato richiesto, contestualmente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.